



ISTITUTO TUTELA ASSISTENZA COMMERCIO
TURISMO E SERVIZI ° CONFESERCENTI °

1. ELEVAZIONE DA 8 A 12 ANNI DEL LIMITE TEMPORALE DI FRUIBILITÀ DEL CONGEDO PARENTALE

L'art. 32 del T.U. maternità/paternità prevede, a seguito della riforma, che **“per ogni bambino, nei primi suoi 12 anni di vita (e non più 8 anni di vita come previsto in precedenza), ciascun genitore ha diritto di astenersi dal lavoro secondo le modalità stabilite dal presente articolo”**. Rimane, invece, invariato, il periodo massimo di fruizione del congedo parentale (limite massimo individuale pari a 6 mesi, elevabile a 7 nel caso in cui il padre lavoratore dipendente fruisca di almeno 3 mesi di congedo parentale; limite massimo complessivo tra i genitori pari a 10 mesi, elevabili a 11 nel caso in cui il padre fruisca di congedo parentale per un periodo non inferiore a 3 mesi; limite massimo di 10 mesi in caso di genitore solo).

Quindi, in attuazione del nuovo art. 32 T.U., **dal 25 giugno 2015 al 31 dicembre 2015, ciascun genitore lavoratore o lavoratrice dipendente può fruire di periodi di congedo parentale residui fino a 12 anni di vita del figlio.**

La nuova disposizione trova applicazione anche per i casi di adozione, nazionale e internazionale, e di affidamento. Pertanto, per l'anno 2015, il congedo parentale può essere fruito dai genitori adottivi e affidatari, qualunque sia l'età del minore, entro 12 anni (e non più 8 anni) dall'ingresso del minore in famiglia. Rimane fermo che il congedo non può essere fruito oltre il raggiungimento della maggiore età del minore (art. 36 del T.U. maternità/paternità novellato).

2. ELEVAZIONE DA 3 A 6 ANNI DEI LIMITI TEMPORALI DI INDENNIZZO

L'art. 34 del T.U. maternità/paternità prevede, a seguito della riforma, che **“Per i periodi di congedo parentale di cui all'art. 32 alle lavoratrici e ai lavoratori è dovuta fino al 6 anno di vita del bambino (e non più fino al 3 anno di vita del bambino), un'indennità pari al 30% della retribuzione, per un periodo massimo complessivo tra i genitori di sei mesi...”**. Pertanto, la riforma eleva da 3 a 6 anni di vita del figlio il periodo entro il quale, nel limite massimo di 6 mesi, il genitore, che fruisce di periodi di congedo parentale, ha diritto all'indennità pari al 30% della retribuzione media giornaliera. Tale disposizione si applica anche ai casi di adozione o affidamento; in particolare, il novellato comma 3 dell'art. 36 del T.U., prevede il diritto all'indennità per congedo parentale, **a prescindere dalle condizioni di reddito**, per i **periodi fruiti entro i 6 anni** (e non più i 3 anni) dall'ingresso in famiglia del minore.

2.1 Periodi di congedo parentale indennizzabili **a prescindere dalle condizioni di reddito**

Il genitore, lavoratrice o lavoratore dipendente, ha diritto all'indennità di congedo parentale, pari al **30%** della retribuzione media giornaliera, per un periodo massimo complessivo tra i genitori di 6 mesi, fruiti **entro i 6 anni di vita del bambino oppure entro i 6 anni dall'ingresso in famiglia del minore adottato o affidato.**

2.2 Periodi di congedo parentale indennizzabili **subordinatamente alle condizioni di reddito**

I periodi di congedo parentale ulteriori rispetto al menzionato limite di 6 mesi oppure **fruiti tra i 6 anni e gli 8 anni di vita del bambino (oppure tra i 6 e gli 8 anni dall'ingresso in famiglia del minore adottato o affidato)** sono indennizzati nella misura del 30% della retribuzione media giornaliera a condizione che il reddito individuale del genitore richiedente sia inferiore a 2,5 volte l'importo del trattamento minimo di pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria. Tale limite di reddito, annualmente rivalutato, è pari per l'anno 2015 ad euro 6.531,07 (circ. Inps n° 78/15).

2.3 Periodi di congedo parentale **non indennizzabili**

I periodi di congedo parentale fruiti nell'arco temporale dagli 8 anni ai 12 anni di vita del bambino, oppure dagli 8 anni ai 12 anni dall'ingresso in famiglia del minore adottato o affidato non sono in alcun caso indennizzati.

3. CONTRIBUZIONE FIGURATIVA DEI PERIODI DI CONGEDO PARENTALE FRUITI IN CORSO DI RAPPORTO DI LAVORO. RISCATTO DEI PERIODI CORRISPONDENTI AL CONGEDO PARENTALE CADUTI FUORI DAL RAPPORTO DI LAVORO.

In forza del combinato disposto degli articoli 35, 34 e 32 del D.lgs.151/2001, e dei limiti temporali ai quali è sottoposta la riforma di cui alla presente circolare (punto 1) la **fruizione del congedo parentale tra il 25 Giugno 2015 e il 31 Dicembre 2015** è coperta da **contribuzione figurativa fino al 12° anno di vita del bambino ovvero fino al 12° anno di ingresso del minore in caso di adozione o affidamento.**

Per la valorizzazione del periodo di congedo parentale fruito dal 7° anno di vita in poi si applica il comma 2 dell'art.35 del D.Lgs. n°151/2001 (retribuzione convenzionale, integrabilità con riscatto o versamenti volontari). Inoltre, nei limiti temporali ai quali è sottoposta la riforma in oggetto, l'allungamento della fruibilità del congedo parentale si applica anche al beneficio di cui al comma 5 dell'art. 35 del D.Lgs. n° 151/2001 (riscatto dei periodi corrispondenti al congedo parentale fuori dal rapporto di lavoro).

4. PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA E PERIODO TRANSITORIO

Le domande di congedo parentale, anche per i periodi fruibili in base alla riforma, vanno presentate in modalità telematica. Le modalità di presentazione della domanda nel periodo transitorio, necessario per l'adeguamento della procedura di domanda telematica, sono state esplicitate con messaggio n° 4576/15 (circ. Itaco n° 89/15).

L'Istituto ha fatto presente che, con successive circolari saranno fornite le istruzioni operative per l'attuazione delle altre modifiche normative, previste dal medesimo D.lgs. n° 80/15, che interessano alcune disposizioni in materia di congedo di maternità e paternità (artt. 16, 24, 26, 28, 31, 64-*bis* e 64-*ter*, 66, 67 del T.U.).